

C O M U N E D I I G L E S I A S

(PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS)

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 16.09.2015

Articolo 1 - Definizione dei soggetti iscritti

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, è considerato "Libera Forma Associativa" (d'ora in poi soggetto) ogni organismo liberamente costituito che non abbia finalità di lucro e che persegua fini di utilità sociale.

Articolo 2 – Finalità dell'Albo delle Libere Forme Associative

1. L'Amministrazione Comunale di Iglesias, in attuazione dell'art.8 dello Statuto Comunale istituisce, promuove, realizza e gestisce un Albo delle Libere Forme Associative. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale.

L'Albo Comunale delle libere forme associative si colloca nel contesto normativo statale, regionale e locale di riferimento. Tiene inoltre in piena considerazione le prerogative e le previsioni contenute in registri pubblici di soggetti associativi.

2. L'iscrizione all'Albo è finalizzata all'instaurazione e incentivazione di rapporti collaborativi con il Comune per promuovere interventi di solidarietà e attività di utilità sociale con finalità di interesse pubblico, nel rispetto della libera iniziativa delle associazioni interessate e senza vincoli preordinati.

3. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dall'Albo Comunale delle Libere Forme Associative. Possono essere iscritte solo le forme associative le cui caratteristiche organizzative e finalità, siano esclusivamente non lucrative, solidali o comunque di utilità sociale.

4. L'iscrizione all'Albo è il presupposto per la costituzione di rapporti improntati a criteri di trasparenza e partecipazione tra i Soggetti e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutti i soggetti il cui Atto Costitutivo e Statuto siano conformi con quanto disposto dal Codice Civile ed alle normative vigenti. Tali soggetti, liberamente costituiti, considerati "Libera Forma Associativa", dovranno rispettare i seguenti requisiti:

a. essere senza scopo di lucro;

b. perseguire finalità sociali o di pubblico interesse;

c. avere almeno una sede (indifferentemente legale o operativa) sul territorio del comune di Iglesias;

d. comprovare di aver esercitato la propria attività sul territorio di Iglesias o a favore della popolazione iglesiente da non meno di sei mesi;

e. avere un ordinamento a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;

f. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

g. obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

h. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

2. I requisiti di iscrizione all'albo, per le fondazioni ONLUS, sono quelli previsti ai sopracitati punti a, b, c del comma 1. Possono comunque iscriversi all'Albo le fondazioni ONLUS che svolgano la propria attività in ambito almeno regionale, con conseguenti ricadute anche sul territorio di Iglesias. Tale assetto, almeno regionale, deve risultare altresì dal relativo Statuto. Le fondazioni ONLUS devono presentare istanza d'iscrizione, come specificato nel successivo Art. 4, con esenzione dalle comunicazioni sul numero dei soci.

3. Possono essere iscritti all'Albo anche i Soggetti a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, secondo la loro articolazione territoriale decentrata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Non possono iscriversi all'Albo:

a. i partiti politici; i movimenti e le organizzazioni di tipo politico;

b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria;

c. le associazioni che hanno come finalità la tutela economica esclusiva degli associati;

d. le associazioni i cui statuti consentano il trasferimento della qualità di associato.

5. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dello specifico Soggetto:

I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;

II. SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria;

III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;

IV. TURISTICA E RICREATIVA: animazione ricreativa, promozione turistica;

V. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva;

VI. TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali, protezione civile.

VII. INTERNAZIONALE: cooperazione e attività di carattere internazionale

I Soggetti interessati possono essere comunque registrati a richiesta in una o più sezioni, di cui una individuata dagli stessi come prevalente.

Articolo 4 - Modalità per l'iscrizione all'Albo

1. La richiesta di iscrizione all'Albo è presentata ai Servizi Culturali, compilando l'apposito modulo, a firma del Rappresentante Legale. La domanda dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche del soggetto, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio/rendiconto annuale.

2. Alla domanda, dovrà essere allegato:

a. lo Statuto e, ove esista, l'atto costitutivo/ricognitorio, regolarmente registrati, nella forma più aggiornata;

b. una breve presentazione del soggetto e delle attività svolte nell'anno solare immediatamente precedente;

c. una relazione che descriva l'andamento delle entrate e delle uscite e ne rilevi i saldi riferiti all'anno solare immediatamente precedente, con anche i saldi attivi e passivi dettati dalla tipologia della contabilità in uso.

3. vengono iscritte di diritto all'Albo, qualora ne facciano espressa richiesta le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla legge regionale Sardegna 13 settembre 1993, n.39, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 ed al registro di cui all'art. 12 della legge Regionale Sardegna, n. 23 del 23 dicembre 2005, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 242/1999, nonché i soggetti iscritti in ulteriori registri previsti da leggi vigenti nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento, **nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.3.**

L'amministrazione si riserva la possibilità, ove necessario, di acquisire documentazione relativa alle attività delle associazioni di cui al presente comma, presso gli Enti preposti alla tenuta dei registri.

4. La richiesta di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Articolo 5 – Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione

1. La richiesta di iscrizione all'Albo viene valutata dal Dirigente dei Servizi Culturali, responsabile della tenuta dell'Albo. Il termine per l'esame/accoglimento/rigetto delle istanze è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

2. In sede di procedimento istitutivo e di prima iscrizione il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni.

3. I Soggetti che abbiano presentato una documentazione che non dimostri il pieno possesso di tutti i requisiti sono invitati, con comunicazione scritta, ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In pendenza d'invio di tale integrazione, il termine di cui al comma 1 e 2 del presente articolo resta sospeso.

4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Dirigente responsabile per la gestione dell'Albo, e comunicati per iscritto al Soggetto

stesso, entro 30 (trenta) giorni, unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione.

5. Il diniego può essere disposto qualora:

- a. l'attività del Soggetto sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale; manchino i requisiti richiesti, specificati all'Art. 3 del presente Regolamento;
- b. la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all'Art. 3, commi 1 e 2, e art. 4 commi 2 e 3, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al precedente comma 3, il Soggetto non provveda a presentare quanto richiesto o comunque presenti documentazione giudicata non idonea entro i termini concessi.

Articolo 6 - Revisione periodica dell'Albo – Comunicazione variazioni

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad una revisione annuale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione.
2. Ogni anno tutti i soggetti iscritti all'Albo, entro il mese di febbraio, devono inviare al Comune una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente; alla stessa dovrà essere allegata relazione aggiornata, come da art. 4 comma 2 lettera c), e dovranno essere **tempestivamente** comunicate eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione degli organi, statuto, ...) ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.
3. A seguito di esame della documentazione prodotta, l'Ufficio responsabile per la gestione dell'Albo provvederà ad aggiornare lo stesso.
4. La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione.

Articolo 7 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento da parte del Dirigente responsabile per la gestione dell'Albo, quando:
 - a. vengano a mancare i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione di cui all'art.3;
 - b. il Soggetto non presenti, dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, come descritta al precedente Art. 6;
 - c. il Soggetto, qualora beneficiario di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, incorra in una violazione degli obblighi posti a suo carico;
 - d. le attività del Soggetto non corrispondano più ai fini dichiarati.
2. Il Provvedimento di cancellazione è comunicato al Soggetto per iscritto entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.
3. Il Soggetto cancellato può presentare una nuova richiesta di iscrizione solo se siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione fermo restando il possesso dei requisiti necessari.

Articolo 8 – Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale per i Soggetti di cui all'art. 2 comma 3 per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l'assegnazione di spazi e locali, strutture e mezzi di proprietà comunale.

Articolo 9 – Pubblicità dell'Albo

1. L'albo delle Libere Forme Associative è pubblicato on-line e costantemente aggiornato.

INDICE

Articolo 1 – Definizione dei soggetti iscritti	2
Articolo 2 – Finalità dell’Albo delle Libere Forme Associative.....	2
Articolo 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo.....	2
Articolo 4 - Modalità per l’iscrizione all’Albo.....	3
Articolo 5 –Esame della richiesta d’iscrizione all’Albo: iscrizione, diniego, sospensione.....	4
Articolo 6 – Revisione periodica dell’Albo – Comunicazione variazioni	4
Articolo 7 – Cancellazione dall’Albo.....	4
Articolo 8 – Agevolazioni derivanti dall’iscrizione all’Albo	5
Articolo 9 – Pubblicità dell’atto.....	5